



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Vittorio Emanuele II°, 58
C.A.P. 28040 PROVINCIA di Novara



Prot. 14372 del 13/11/2019

Ordinanza n. 68

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TAGLIO PIANTE

IL SINDACO

CONSTATATO il verbale del comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara, qui pervenuto in data 24.10.2019 prot. 13406, con il quale si segnala la presenza di n.2 cedri del libano di alto fusto all'altezza del civico 6 di via Privata Giovanni Cerutti.

DATO ATTO CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche e private di uso pubblico, come nel caso in specie;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria sulla manutenzione di detti cedri, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, da cui la necessità del presente provvedimento”;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di dette le piante che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto l'art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

ATTESA la necessità dell'esatta individuazione dei proprietari dell'area interessata non risultando esatta le indicazione rese dai VV.FF. “ ... si invita alla proprietà, in capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena c/o Studio Legale Scotta di Torino ...”, da cui è maturato il ritardo da parte di questo Comune;

PRESO ATTO dei destinatari, quali proprietari delle aree, oggetto al tempo ad una lottizzazione edilizia

Visto l'art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e .m.i.;

Visto l'art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

Ai sigg.

- 1) Fanchini Andrea nato a Novara il 23.09.1973 C.F. FNCNDR73P23F952G e Fanchini Maurizio nato a Novara il 22.01.1971 C.F. FNCMRZ71A22F952I c/o Fanchini Giuseppe - Via Privata Cerutti - Borgo Ticino;
- 2) Derksen Elisabeth nata a Borgomanero il 27.02.1982 C.F. DRKLB82B67B019U - Via Privata Cerutti 9 Borgo Ticino;
- 3) Giordano Luca nato a Busto Arsizio il 15.02.1985 C.F. GRDLCU85B15B300S - Via Privata Cerutti 19 - Borgo Ticino;
- 4) Giordano Armanda nata a Borgo Ticino il 29.03.1939 C.F. GRDRND39C69B043K, Locatelli Diego nato a Novara il 14.02.1970 C.F. LCTDGI70B14F952F, Locatelli Fabrizio nato a Novara il 29.04.1963 C.F. LCTFRZ63D29F952M - c/o Giordano Armanda - Via Provata Cerutti 11 - Borgo Ticino
- 5) Biondi Roberto nato a Magenta il 23.02.1971 C.F. BNRRT71B23E801K - Via provata Cerutti 41 - Borgo Ticino
- 6) Cerutti Angela Maria Teresa nata a Milano il 08.04.1936 C.F. CRTNLM36D48F205B- Via Privata Cerutti 10 - Borgo Ticino
- 7) Imperial Roberta nata a Angera il 04.06.1971 C.F. MPRRRT71H44A290S- Via Privata Cerutti 41 - Borgo Ticino
- 8) Cerutti Franco nato a Milano il 09.12.1941 C.F. CRTFNC41T08F205Z;
- 9) Cerutti Lucia Maria nata a Milano il 19.11.1939 C.F. CRTLMR39S59F205D;

di provvedere immediatamente dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) *taglio di tutte le piante esistenti che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;*
- b) *potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;*
- c) *rimozione immediata dalla sede stradale di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.*

AVVERTE

1. *Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.*

2. *È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di*

acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 a euro 680,00.

4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DISPONE CHE

La Polizia Locale è chiamata a vigilare affinché sia data esecuzione alla medesima.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Borgo Ticino, 13.11.2019



Il Sindaco
Marchese Geom. Alessandro

